

associato ai lavori del CDS, secondo una procedura da determinare (audizione...). Considera che anche l'Osservatorio potrebbe apportare un contributo positivo a tali lavori.

5.7. Il Comitato invita la Commissione a migliorare il coordinamento delle Direzioni generali interessate, ivi compresa la DG «Concorrenza». Inoltre, esorta sin da ora la Commissione a lanciare, conformemente alle conclusioni del Consiglio informale di Strasburgo, ricer-

che ed azioni pilota vertenti principalmente su cantieri potenziali di assetto territoriale.

5.8. Partendo dalle osservazioni che precedono, il Comitato reputa che la politica di assetto del territorio debba occupare il posto che le spetta a livello comunitario. Esso chiede perciò alle autorità competenti di prevedere l'inserimento di tale politica nel Trattato in occasione della prossima Conferenza intergovernativa del 1996.

Bruxelles, 13 settembre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi⁽¹⁾

(95/C 301/05)

Il Consiglio, in data 6 giugno 1995 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Whitworth in data 10 luglio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 settembre 1995, nel corso della 328ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. La proposta di regolamento

1.1. L'obiettivo specifico della proposta di regolamento è di consentire ad un vettore con sede nella Comunità di trasportare merci o passeggeri per via navigabile interna tra Stati membri senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento.

1.2. Questo principio si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia del 1985 la quale si basa sull'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del Trattato che obbliga il Consiglio ad adottare norme in materia di accesso al mercato dei trasporti per via navigabile.

1.3. Finora la Commissione non aveva ritenuto necessario elaborare una proposta di regolamento in tal senso in quanto la libera prestazione dei servizi esisteva di fatto anche prima del Trattato. Tuttavia, gli accordi bilaterali conclusi tra l'Austria e due altri Stati membri prima dell'adesione contengono disposizioni incompatibili con il principio della libera prestazione dei servizi in questo settore. Gli Stati membri interessati dovranno pertanto modificare tali accordi per adeguarli al regolamento.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato non può che approvare la proposta di regolamento in quanto non solo ottempera ad una sentenza della Corte di giustizia ma rispetta anche il

⁽¹⁾ GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 9.

principio della libera prestazione dei servizi, un principio che esso ha sostenuto in numerosi pareri relativi ad altri modi di trasporto.

2.2. Il Comitato si riserva di valutare l'impatto del regolamento sul sistema di navigazione «a turni»,

applicato nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio, nel parere in merito alla prevista Comunicazione della Commissione sulla politica comune concernente l'organizzazione del mercato dei trasporti per via navigabile interna e le relative misure di sostegno (COM (95) 199 def.) (Trad. provv.).

Bruxelles, 13 settembre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

(95/C 301/06)

Il Consiglio, in data 13 settembre 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Eulen, in data 10 luglio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 settembre 1995, nel corso della 328ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. Con il Regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989⁽¹⁾ il Consiglio ha introdotto un sistema di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna volto soprattutto a ridurre la sovraccapacità di stiva delle flotte tramite azioni coordinate di demolizione a livello comunitario.

A tal scopo gli Stati membri interessati hanno messo a disposizione dei loro fondi di demolizione, a carico dei bilanci nazionali, le risorse finanziarie necessarie ad offrire un premio di demolizione agli armatori che abbiano introdotto le proprie domande prima del 30 giugno 1994, conformemente al Regolamento (CE) n. 3039/94 della Commissione del 14 dicembre 1994⁽²⁾.

1.2. Dopo tale scadenza tuttavia, data la difficile situazione economica del settore, presso i fondi nazionali di demolizione sono state introdotte ulteriori domande per premi di demolizione. Tuttavia, dato che le risorse

a disposizione sono limitate, debbono venir temporaneamente stanziati mezzi finanziari supplementari.

1.3. L'autorità di bilancio ha pertanto deciso d'iscrivere nel bilancio comunitario del 1995 un importo di 5 milioni di ECU, destinato a permettere la partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni di demolizione in corso, e cioè la demolizione di battelli già iscritti sulla lista d'attesa.

1.4. Con la modifica in esame al Regolamento (CEE) n. 1101/89 si intende creare una base giuridica per:

- permettere l'impiego della somma di cui al punto 1.3 per le misure di risanamento strutturale della navigazione interna, e
- facilitare una partecipazione della Comunità al finanziamento di tutte le misure di risanamento strutturale negli anni dal 1995 al 1998.

1.5. Contemporaneamente si crea una base giuridica per il finanziamento dei fondi con i mezzi finanziari degli Stati membri interessati. Il principio della solidarietà tra

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25. Parere del CES: GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 11.